



SIMBULA
STUDIO LEGALE

Cagliari, 28 dicembre 2022

Spett.le

UNBLENDED SRL

Via Roma 56
07030 Laerru (SS)
PI 02864050907
SDI 0G6TBBX

Oggetto: Adozione di tecnologie di registro distribuito (Blockchain) e smart contract al fine di ottimizzare i processi di monitoraggio logistico e dell'origine di provenienza nell'ambito del tracciamento della filiera casearia, anche al fine di favorire le verifiche dello stock di prodotti caseari disponibili nell'ambito dei processi di finanziamento del cosiddetto pegno non possessorio e del "Pegno Rotativo".

1. LE PREMESSE

1.1 Su Unblended S.r.l. e sulle finalità del progetto.

Unblended S.r.l., con sede legale in Via Roma 56, 07030 Laerru (SS) - PI 02864050907 (di seguito "**Unblended**"), è una società specializzata nella realizzazione di servizi software e soluzioni blockchain based e smart contract, finalizzate a servizi di tracciamento e monitoraggio, sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie basate su registri distribuiti.

Unblended ha sviluppato una soluzione, tramite una piattaforma digitale operativa sul sito internet www.unblended.it e su una applicazione per dispositivi mobili sotto il nome di "**Unblended**" (di seguito, complessivamente "**Piattaforma Digitale**"), finalizzata al tracciamento della filiera casearia tracciando ciascun passaggio, realizzativo, operativo e trasformativo dei prodotti caseari, che avviene tra tutti gli attori della filiera parte della Piattaforma Digitale, tra cui, allevatori, trasportatori, caseifici e stagionatori (complessivamente di seguito "**Utenti**"), i quali aderiscono al servizio di Unblended, previa accettazione dei termini e condizioni generali di funzionamento resi disponibili nella Piattaforma Digitale (di seguito "**Termini del Servizio**").

La Piattaforma Digitale intende offrire ai suoi Utenti la possibilità di monitorare, tramite l'utilizzo della blockchain, ma anche tramite l'ausilio di appositi controlli effettuati da operatori del settore qualificati, l'intero processo di trasformazione della filiera casearia, dalla preparazione iniziale dei prodotti caseari fino alla realizzazione del prodotto finito, inclusi i processi di trasporto e consegna.

Tutto ciò al fine di avere un migliore controllo sulla filiera casearia e sulla origine di provenienza dei prodotti finiti offerti ai consumatori, nonché al fine di garantire un costante monitoraggio dei prodotti finiti conservati nei magazzini dei singoli operatori del settore che, sulla base dello stock disponibile, intendono usufruire di agevolazioni anche di carattere finanziario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le soluzioni offerte dal

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



cosiddetto pegno rotativo, anche alla luce della normativa di settore e con particolare riferimento ai decreti del Ministero delle Politiche Agricole, e alla legge di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), con il quale è stata introdotta una nuova figura di pegno speciale sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta (di seguito il **“Pegno Rotativo”**).

Resta inteso che Unblended offre semplicemente servizi tecnologici AS IS, ovvero così come sono resi disponibili, senza alcuna garanzia in merito all’assenza di carenze di controllo o errori nella filiera produttiva, trasformativa e logistica casearia, nonché senza alcuna garanzia in merito alla corretta qualificazione dello stock di prodotti caseari e/o all’ottenimento di finanziamenti da parte degli Utenti grazie all’utilizzo della Piattaforma Digitale. La Piattaforma Digitale, come verrà anche meglio precisato in prosieguo nei presenti Termini del Servizio, rappresenta quindi un servizio software (“Software as a Service”) che intende offrire soluzioni tecnologiche sperimentali volte a migliorare l’attuale sistema di monitoraggio della filiera casearia.

Unblended non svolge attività di certificatore autorizzato, di produttore, venditore, custode o conservatore di prodotti caseari ma offre solo servizi di natura digitale e tecnologica all’utente ai sensi di quanto indicato nella piattaforma digitale e nei Termini del Servizio.

1.2 Sul tracciamento della filiera casearia tramite la Piattaforma Digitale

Il tracciamento della filiera casearia che la Piattaforma Digitale intende offrire, si basa su un registro distribuito verificabile tramite soluzioni algoritmiche e crittografiche secondo le regole del registro condiviso (“Blockchain”). In particolare, la Piattaforma Digitale, in considerazione dell’efficienza e della economicità, utilizza la Blockchain di Polygon e maggiori informazioni in merito a tale particolare Blockchain sono reperibili su <https://polygon.technology/>.

Il tracciamento della filiera casearia sfrutta le potenzialità della Blockchain anche grazie all’automatismo e alla efficacia di protocolli informatici che, sfruttando le informazioni caricate e rese disponibili da Utenti e dalla stessa Unblended, producono informazioni e output utili per il costante monitoraggio dei processi di creazione, trasformazione, custodia e distribuzione dei prodotti caseari secondo logiche algoritmiche meglio note come “Smart Contracts”.

Al fine di dare maggiori garanzie in merito alle informazioni “off-chain” inserite dall’uomo, Unblended farà quanto possibile per verificare la qualità e provenienza del prodotto caseario (a partire dalle lavorazioni iniziali dei pastori aderenti al Servizio) attraverso un soggetto verificatore individuato da Unblended e denominato “Issuer” che avrà il compito di analizzare le attività e il processo di trasformazione del formaggio. Ciascun processo di trasformazione rappresenta una transazione o TX e viene anche chiamato “Blend”.

L’Issuer è un soggetto indipendente e terzo rispetto ad Unblended il quale viene selezionato da quest’ultima in base alle competenze tecniche, valutative, professionali e di indipendenza che possano garantire la migliore affidabilità delle informazioni poi caricate sulla Blockchain e sullo Smart Contract di riferimento, al fine di offrire un Servizio il più possibile attendibile.

L’Issuer può essere, a discrezione di Unblended, una persona fisica oppure una società, un consorzio, una associazione, un ente pubblico o privato purché dotato dei requisiti e delle competenze sopra richiamati.

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

1.3 Gli attori della Piattaforma Digitale

Ci sono quattro attori principali che garantiscono la corretta gestione di monitoraggio della filiera casearia: a) Il Pastore (o “Origin”); b) Trasportatore (o “Carrier”); c) Caseificio (o “Processor”); d) Stagionatore (o “Seasoner”). Un ruolo particolarmente rilevante nell’ambito del processo di tracciamento, lo svolge il Caseificio (Processor) a cui si aggiunge un utente collegato al Caseificio che si occupa del setup del sistema configurando i valori interni quali la cisterna, il polivalente (cagliatura formaggio – tutto ciò che entra nel polivalente rappresenta il lotto di riferimento), la pressa per la cagliata, la camera calda dove vengono spostate le forme per un tempo determinato, i rack (pallet e scaffali dove stoccare le forme), la camera di maturazione (salagione); il packaging (le forme vengono sistemate in un termico pacco ed etichettate con QR code per ricostruire la filiera); il rack di stagionatura (pallet dove vengono lasciati a stagionare); la stagionatura interna (in questo caso se ne occupa direttamente il Caseificio) o esterna (in questo caso le forme vengono vendute ad uno stagionatore esterno che si occuperà di conservare/vendere - il sopracitato Seasoner).

Il Pastore, lo Stagionatore, il Trasportatore, il Caseificio, rappresentano gli “Utenti” della Piattaforma Digitale che non solo usufruiscono dei Servizi di Unblended, ma contribuiscono attivamente al monitoraggio tramite le attività e informazioni da loro stessi raccolte.

Unblended offre quindi una soluzione per la raccolta, gestione e verifica delle informazioni fornite dagli stessi attori della filiera casearia.

Il Caseificio può includere, come unico soggetto, anche il Trasportatore, il Pastore e lo Stagionatore fermo restando che questi possono anche essere soggetti indipendenti tra loro.

Il Caseificio, svolgendo funzioni di conservazione, individua un soggetto denominato “Storage Manager” che svolge la funzione di referente nel processo di conservazione delle forme di formaggio.

Unblended, attraverso il Servizio, tratterà le varie attività sulla base delle informazioni raccolte dalla stessa Unblended e dagli Utenti.

1.4 L’Account Utente, la Dashboard e il Wallet digitale

Gli Utenti, e in particolare il Pastore, il Caseificio e il Trasportatore (oltre allo Stagionatore), svolgono un ruolo essenziale per l’intero sistema di tracciamento della filiera casearia. Essi, infatti, inseriscono le informazioni rilevanti per il tracciamento in un apposito pannello di controllo digitale (la “Dashboard”) accessibile sulla Piattaforma Digitale tramite un account dedicato all’utente (“Account Utente”). Le modalità di apertura e gestione dell’Account Utente e della Dashboard sono disponibili sulla Piattaforma Digitale. La Dashboard è accessibile dal Trasportatore e dal Pastore tramite l’applicazione per dispositivi mobili Unblended, mentre il Caseificio potrà accedere alla sua Dashboard tramite il sito web www.unblended.it

Tutte le informazioni caricate dagli Utenti sulla Dashboard, vengono conservate in un server cloud gestito da Amazon Web Service, secondo i più alti standard di sicurezza offerti da AWS.

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

L'Utente dovrà custodire i dati di accesso dell'Account Utente e non potrà in alcun modo comunicare a terzi le informazioni di accesso a tale account.

Con la creazione dell'Account Utente, Unblended attribuisce a ciascuno di questi un portafoglio digitale (o "Wallet") su Polygon contenente le TX relative ai differenti passaggi e trasformazioni effettuati dall'Utente nell'ambito della filiera casearia. Il Wallet sarà accessibile direttamente dall'Issuer in considerazione del ruolo di verificatore svolto da quest'ultimo. Le informazioni rese disponibili sul Wallet, sono immediatamente accessibili da Unblended.

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

2. I QUESITI

Unblended ha richiesto al seguente Studio Legale:

- a) Consulenza legale di carattere generale in relazione alla valenza legale delle soluzioni di tracciamento basate su tecnologia blockchain anche grazie all'ausilio di soluzioni IoT e alle relative best practice.
- b) Parere legale sulle potenzialità della soluzione blockchain based di Unblended, nell'ambito del predetto Pegno Rotativo.
- c) Redazione di chiarimento/parere al Ministero delle Politiche Agricole e/o al Ministero dello Sviluppo Economico in merito a quanto sopra.

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



3. ESPOSIZIONE DEL PARERE

3.1 Sul Pegno non possessorio

Sintesi della evoluzione normativa.

L'istituto del pegno non possessorio è stato introdotto con il **decreto legge del 29 aprile 2016** in materia di procedure esecutive e concorsuali poi convertito **nella legge n. 119/2016 il 30 giugno successivo**.



Sinora, però, la legge era rimasta inapplicata perché la norma del 2016 prevede che il pegno non possessorio venisse iscritto in apposito registro istituito presso l'Agenzia dell'Entrate, ma quel registro doveva essere istituito a sua volta con un apposito decreto ministeriale, di cui per anni non c'è stata traccia.



L'istituto del pegno non possessorio prevede che il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all'esercizio dell'impresa (per esempio un macchinario oppure uno stock di prosciutti o di vino) possa continuare a utilizzarlo nel processo produttivo, mentre nell'ordinamento precedente perdeva l'uso del bene gravato da pegno, che veniva fisicamente consegnato al creditore. Lo spossessamento ha quindi sinora reso difficile, se non impossibile, utilizzare come garanzia i beni che l'imprenditore utilizza nell'ordinaria attività (i macchinari, le merci destinate alla lavorazione e i prodotti), rendendo particolarmente gravoso l'accesso al credito garantito.

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454




SIMBULA
STUDIO LEGALE

Il **settore alimentare** faceva e fa comunque in parte eccezione, perché da tempo è in vigore una normativa speciale che consente la costituzione della garanzia pignorizia su alcuni prodotti alimentari senza privare l'imprenditore della loro disponibilità materiale e in deroga alla normativa. Per esempio i prosciutti a denominazione di origine tutelata costituiti in pegno possono rimanere presso il produttore, purché soggetti a marchiatura e previa iscrizione del pegno in appositi registri e dal 2001 l'ambito di applicazione della normativa sui prosciutti è stata estesa anche ai prodotti lattiero-caseari.



In tal senso con la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "*Curia Italia*"), è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova figura di pegno: il Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari e, più precisamente, il pegno sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli, le bevande alcoliche e i prodotti caseari.



La normativa speciale sui prodotti agricoli e alimentari prevede l'applicazione di limiti stringenti, come il fatto che possono costituire il pegno **solo operatori qualificati come produttori ai sensi della normativa sulla tutela della denominazione d'origine e aderenti ai consorzi**. Invece il decreto del 2016 ha introdotto in via generalizzata il pegno mobiliare non possessorio, superando anche i limiti della normativa speciale sui prodotti di origine tutelata, con ciò agevolando la concessione, in qualsiasi forma, di finanziamenti alle imprese.

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



Aspetti generali – la giurisprudenza

Il pegno, come noto, è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore una causa legittima di prelazione sulla cosa concessa in garanzia e gli consente di soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata con preferenza sugli altri creditori.

Si tratta di un contratto reale che presuppone la consegna della cosa al creditore che ne acquisisce l'esclusiva disponibilità. Il possesso del bene in capo al creditore soddisfa una duplice esigenza di tutela essendo posta a garanzia sia del creditore, il quale sarebbe così al riparo da eventuali atti con cui il debitore potrebbe disporre della res gravata da pegno, sia dei terzi, potenziali acquirenti o altri creditori.

Contenuto essenziale del diritto di pegno è la prelazione specifica, la quale trasforma la garanzia generica ordinaria sull'intero patrimonio del debitore, prevista dall'art. 2740 c.c., in garanzia reale specifica sulla cosa costituita in pegno dal debitore o dal terzo. La specialità del bene offerto in garanzia costituisce quindi uno dei tratti tipici del pegno, così come regolato dal codice civile.

Si tratta di una peculiarità che manca nell'istituto del pegno rotativo che si caratterizza per la possibilità di sostituire l'originario bene oggetto della garanzia reale con altri beni di pari valore: in altri termini viene prevista contrattualmente la possibilità di sostituire la cosa oggetto di pegno (c.d. clausola di rotatività o di sostituzione) assoggettando a pegno un bene diverso da quello precedentemente vincolato e tale da determinare la perpetuazione del vincolo pignoratizio, senza necessità di concludere un nuovo contratto e senza che si verifichi alcuna ipotesi di modificazione del rapporto obbligatorio che determini la novazione di questo.

Si tratta di un meccanismo che è stato espressamente recepito a livello normativo e specificamente disciplinato dall'art. 5 del Decreto legislativo del 21/05/2004 n. 170 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

Tale norma, infatti, prevede che il creditore pignoratizio possa disporre, anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso di tale facoltà ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita senza che tale ricostituzione comporti costituzione di una nuova garanzia.

La giurisprudenza subordina la validità del pegno rotativo – e dunque la sua opponibilità ai terzi – ad una serie di requisiti che devono sussistere congiuntamente, volti a tutelare la posizione degli altri creditori, potenzialmente danneggiati dal pegno con la clausola di rotatività.

All'evidente fine di evitare che il creditore pignoratizio possa sostituire la cosa originariamente data in pegno con altra di maggior valore (a discapito degli altri creditori) **la sostituzione del bene può avvenire solo con beni di pari valore rispetto a quelli originariamente vincolati.**

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

In questo senso si veda la sentenza della Corte di Cassazione la quale ha precisato quanto segue: *“secondo quanto riscontrato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte, al riguardo la normativa vigente delinea un sistema ex ante di protezione e svolgimento della regola della par condicio creditorum: la necessaria presenza di una scrittura (di data certa anteriore all'esecuzione), che contenga una «sufficiente indicazione» della cosa gravata dal pegno, essendo appunto diretta, secondo quanto tradizionalmente si predica, a evitare ab initio il rischio che — lungo il corso di esecuzione del rapporto garantito — la stessa possa essere surrettiziamente sostituita con altra di diverso e maggiore valore (cfr., per tutte, la pronuncia di Cass., 28 ottobre 2005, n. 21084). L'accoglienza, che dal finire del secolo scorso la giurisprudenza di questa Corte ha accordato alla figura del pegno rotativo, come gemmata dalla prassi, non ha né smentito, né alterato nella sostanza, il principio che appena sopra si è ricordato”* (Cass. civ., Sez. VI, del 13 maggio 2021, n. 12733).

Appare quindi evidente che l'oggetto del pegno assume rilievo non tanto per la sua individualità quanto per il suo valore:

Ed ancora, citando sempre la Corte di Cassazione: *“Il c.d. patto di rotatività, che prevede fin dall'origine la sostituzione dei beni oggetto della garanzia, con altri di equivalente valore economico è idoneo a far risalire gli effetti della sostituzione alla consegna dei beni originariamente costituiti in garanzia: la garanzia va infatti riferita a un valore economico piuttosto che al bene di volta in volta utilizzato per concretizzarlo”* (Cass. civ., 27 settembre 1999 n. 10685 — poi Cass. civ. 11 novembre 2003, n. 16914 e Cass. civ., 5 marzo 2004, n. 4520).

Nello stesso senso:

“Le parti convengono, ab origine la variabilità dei beni costituiti in pegno, considerati non nella loro individualità ma per il loro valore economico — si connota come fattispecie a formazione progressiva, nascente da quell'accordo e caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto della garanzia, senza necessità di ulteriori stipulazioni, pur nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni inizialmente dati in pegno. Pertanto, il trasferimento del vincolo pignoratorio così attuato, non richiede una nuova e distinta manifestazione di volontà delle parti o che l'indicazione dei diversi beni risulti da un atto scritto avente data certa, rivelandosi, invece, sufficiente che la descritta sostituzione sia accompagnata dalla specifica indicazione di quelli sostituiti e dal riferimento all'accordo suddetto, così consentendosi il collegamento con l'originaria pattuizione” (Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25796).

Quanto precede con la precisazione che *“la mancata previsione del limite di valore per la sostituzione del bene gravato dalla garanzia non importa, in sé e per sé, la nullità del patto. Implica, piuttosto, l'inidoneità di questo a produrre gli effetti della continuità e unitarietà del rapporto di pegno: le sostituzioni della cosa, che vengano ad accadere, portano dunque, nella sostanza, alla formazione di pegni distinti, per così dire «nuovi»”* (Cassazione civile, sez. VI, 13/05/2021, n. 12733. Nello stesso senso: Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, n. 1526).

In altri termini, nel caso in cui le parti non abbiano sufficientemente indicato il valore economico della cosa, non si configura un'ipotesi di nullità del patto atteso che tale mancanza incide solo sugli effetti scaturenti dal contratto nel senso che non si produrrà l'effetto tipico del meccanismo rotativo, ossia la sostituzione del bene originario con altro bene senza alcuna interruzione del rapporto di pegno: il bene originario sarà sì sostituito con un nuovo bene, ma detto pegno sarà “nuovo” con ogni conseguenza con riguardo agli effetti estintivi e novativi del precedente rapporto di garanzia.

L'istituto del pegno rotativo è stato oggetto di attenzione soprattutto in ambito concorsuale nella misura in cui,

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



proprio perché le successive modifiche del bene dato in garanzia non incidono sulla data in cui questa è stata originariamente concessa, nei giudizi di revocatoria fallimentare assume primario rilievo non già la data in cui viene effettuata la sostituzione del bene ma, per l'appunto, quella di stipulazione del contratto originario. In altri termini **la continuità dei rinnovi fissa la genesi del diritto reale di garanzia al momento della stipulazione e non a quello successivo della sostituzione.**

In questo senso: *“il patto di rotatività del pegno costituisce fattispecie a formazione progressiva **che trae origine dall'accordo scritto e di data certa delle parti**, cui segue la sostituzione dell'oggetto del pegno, **senza necessità di ulteriori stipulazioni** e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, a condizione che nella convenzione costitutiva tale possibilità di sostituzione sia prevista espressamente, e **purché il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito**; ne consegue, ai fini dell'eseribilità dell'azione revocatoria fallimentare, che la continuità dei rinnovi fissa la genesi del diritto reale di garanzia al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della sostituzione”* (Cassazione civile, sez. I, 01/07/2015, n. 13508. Nello stesso senso: Cass., sez. I, 1° febbraio 2008, n. 2456; Cassazione civile, sez. I, 11/11/2003, n. 16914).

Il pegno rotativo nel settore caseario.

Prima però di passare alle caratteristiche tecniche dello smart contract ed alla sua validità, è opportuno approfondire l'applicazione del pegno rotativo al settore caseario, oggetto della presente consulenza.

Come si accennava sopra, al fine di sostenere il settore agricolo, in sede di conversione, ad opera della legge n. 27 del 24 aprile 2020, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova figura di pegno: il Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari e, più precisamente, il pegno sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli, le bevande alcoliche e i prodotti caseari.

L'art. 2, comma duodecies, della citata legge prevede che:

*“I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce **nonché mediante l'annotazione in appositi registri**”.*

La costituzione del pegno avviene quindi attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno, **nonché mediante l'annotazione in appositi registri.**

Caratteristica saliente di questa tipologia di pegno è la “rotatività” di talché è data al debitore la possibilità di utilizzare il bene nel normale processo produttivo **sostituendolo**, in caso di vendita e/o trasformazione, con altri beni.

Più nel dettaglio il D.M. 23 luglio 2020 precisa che:

1. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, **a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità**

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

previste dal presente decreto in tema di registri.

2. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività.
3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto.

L'individuazione del momento a partire dal quale i beni possono essere sottoposti a pegno permette di affermare che oggetto della garanzia non deve essere necessariamente il prodotto finito, ma anche il prodotto in lavorazione. L'unico limite è dato dal fatto che il prodotto sia già venuto ad esistenza. E' tuttavia evidente che, nel caso specifico delle forme di formaggio, poiché il latte attraversa diverse fasi di lavorazione, mescola e addensamento, si ritiene comunque opportuno considerare una forma di formaggio definitiva A, sostituita effettivamente con la forma di formaggio B solo quando quest'ultima è già pronta e non soggetta ad ulteriori lavorazioni e di analogo valore. L'unico elemento variabile, sempre al fine di garantire al meglio il creditore in relazione alla garanzia offerta in pegno rotativo, potrebbe essere la stagionatura purchè non impatti, come detto, sulla analoga valutazione del bene sostituito.

Con riguardo ai registri disciplinati dal Decreto Ministeriale essi riguardano solo i prodotti per i quali non vige già l'obbligo di annotazione nei registri telematici del SIAN, che sono principalmente l'olio ed il vino. La registrazione nel SIAN, infatti, viene considerata modalità equivalente alla registrazione disciplinata dal Decreto Ministeriale ma evidentemente non r.

Il Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari non rappresenta un intervento isolato ma una disposizione che si aggiunge ad altre forme di garanzie reali non possessorie già previste nell'ordinamento, quali ad esempio il pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata (L. n. 401/1985), la cui disciplina è stata estesa anche ai prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura (art. 7 L. n. 122/2001).

Si tratta senza dubbio di una opportunità sia per l'imprenditore che, per accedere al finanziamento, non deve immobilizzare i propri beni sottoposti a processi produttivi anche lunghi, sia per le banche che, consentendo la sostituzione dei beni originariamente dati in pegno, non perdono la possibilità di opporre il patto di rotatività e di far valere il proprio privilegio, anche nei confronti di procedure esecutive individuali e di procedure concorsuali, a far data dall'originaria data di costituzione del pegno.

3.2 Sulla valenza legale delle soluzioni di tracciamento basate su tecnologia blockchain e IoT analisi delle relative best practice – descrizione del flusso.

Come già anticipato nel punto che precede, le soluzioni di tracciamento IoT proposte da Unblended, unitamente alla marcatura temporale e all'adozione delle soluzioni basate su tecnologie di registro distribuito (blockchain), non solo sembrerebbero idonee a garantire i requisiti di validità del pegno rotativo, ma addirittura sarebbero di gran lunga più efficaci rispetto all'attuale stato dell'arte relativo alle modalità di tracciamento adottate.

Partiamo infatti dal presupposto che l'anello debole di tutta la filiera di tracciamento, non è tanto la genesi del pegno rotativo, ovvero il contratto. L'autenticità della firma del contratto costitutivo, infatti – nelle soluzioni

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

tradizionali e quindi senza scomodare soluzioni tecnologiche come la blockchain - potrebbe essere ben garantita attraverso sottoscrizione con atto pubblico autenticato da notaio o tramite firma digitale qualificata.

Il tema critico è legato proprio ai passaggi successivi volti ad archiviare con puntualità e certezza, e con data certa, i vari mutamenti che portano un bene A ad essere sostituito dal bene B, e così per tutti i beni che vengono costantemente sostituiti nel corso dell'attività dell'azienda.

Ad oggi, infatti, analizzando le best practice in circolazione, parrebbe che le soluzioni tradizionali, ivi incluse sia le soluzioni di registro cartaceo, sia le soluzioni di registro digitale tradizionale (in house o centralizzato), non offrano adeguati requisiti di certezza dell'effettivo stock di beni presenti nel magazzino oggetto di pegno rotatorio e della loro qualità e provenienza.

In entrambi i casi, infatti, non vi sono sufficienti elementi di certezza sia in relazione alla data di sostituzione del bene in "rotazione", sia soprattutto alla sua qualità e caratteristiche che devono necessariamente basarsi su soluzioni giuridiche e attestazioni e garanzie spesso rilasciate dagli stessi soggetti gestori del magazzino.

In realtà è proprio la mancanza di un elemento di fiducia nel processo di verifica del magazzino che porta il Pegno Rotatorio ad essere un istituto giuridico ancora poco utilizzato.

La soluzione proposta da Unblended parrebbe risolvere questi problemi e qui di seguito si indicano le principali motivazioni:

Primo motivo: La trasparenza e granularità delle informazioni nello Smart Contract

Il processo di verifica svolto da Unblended è caratterizzato dalla raccolta di informazioni proveniente da una serie differenziata di attori della filiera: il Pastore (o "Origin"); il Trasportatore (o "Carrier"); il Caseificio (o "Processor"); lo Stagionatore (o "Seasoner") ai quali va aggiunto il ruolo importante dello Storage Manager, referente in magazzino del processo di conservazione delle forme di formaggio.

Tutte queste informazioni sono evidentemente non digitali e raccolte attraverso una capillare verifica "on site" da una rete di soggetti diversi e in fasi differenziate. Possono essere qui di seguito definite "**Informazioni Off-Chain**" ovvero quelle informazioni che non derivano dalla analisi dei dati nella catena di blocco (o Blockchain) di riferimento, ma sono derivate da riscontri fattuali e fisici.

Queste informazioni, raccolte, digitalizzate e catalogate da Unblended, vengono successivamente utilizzate come input di base di due protocolli informatici o "**Smart Contracts Unblended**" (per la definizione di Smart Contract si rinvia al secondo motivo sotto).

I codici di sviluppo relativi agli Smart Contracts Unblended sono pubblicamente disponibili sul repository online su www.bitbucket.org, attualmente gestito dagli sviluppatori che operano per conto di Unblended.

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

Il primo di questi Smart Contracts è denominato Blends.sol, disponibile al seguente link:

<https://bitbucket.org/longwavestudio/unblended-contracts/src/main/contracts/Blends.sol>

Longwave Studio / Inverted Gravity / unblended-contracts

Blends.sol

Pull requests

Check out

Source ▾

main ▾

14033e5 ▾

Full commit

```

1 // SPDX-License-Identifier: UNLICENSED
2 pragma solidity ^0.8.9;
3
4 import "./IdentityRegistry.sol";
5
6 contract Blends{
7
8     // status of a blend submission
9     enum Status{
10         Accepted,
11         Rejected,
12         Proposed,
13         ClosedWithNote
14     }
15
16     //roles
17     bytes32 public constant DATRY_ROLE = keccak256("DATRY_ROLE");

```

Il secondo di questi Smart Contracts è denominato IdentityRegistry.sol, disponibile al seguente link

<https://bitbucket.org/longwavestudio/unblended-contracts/src/main/contracts/IdentityRegistry.sol>

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

Longwave Studio / Inverted Gravity / unblended-contracts

IdentityRegistry.sol

Pull requests

Check out

Source

main

14033e5

Full commit

```
unblended-contracts / contracts / IdentityRegistry.sol Edit ...
1 // SPDX-License-Identifier: UNLICENSED
2 pragma solidity ^0.8.9;
3
4 import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";
5
6
7 contract IdentityRegistry is Ownable{
8
9     struct Identity {
10         bytes32 uid; //eg. keccak256 of id generated by an external database
11         bytes32 principalAttributeOpaque; //eg. keccak256("DAVIDE CARBONI");
12         bytes32 extraAttributeOpaque; //eg. keccak256("VIA STRESA 5. QUARTU SANT'ELENA. P.IVA 34534");
13     }
14
15
16
17     mapping (bytes32 => Identity) public identityVBvllidMan;
```

I codici informatici su cui si basano i due Smart Contracts, così come peraltro anche attestato da una perizia tecnica svolta da società terza specializzata che ha sviluppato un approfondito “audit” in merito tra il 10 e il 16 novembre del 2022 (la perizia della società di diritto inglese, Sandblocks Consulting Ltd anche definito di seguito “**Audit**”), appaiono per essere chiaramente leggibili, trasparenti, logici e adeguatamente commentati.

Complessivamente gli Smart Contracts sono composti da testi finalizzati a coprire principalmente le funzioni di “chiamata”.

Pare opportuno, ai fini del presente parere, ricordare cosa si intende per “funzioni di chiamata”.

In uno smart contract, le funzioni di chiamata (in inglese “*call functions*”) sono funzioni che consentono agli utenti di interagire con lo smart contract inviando informazioni alla blockchain. Queste funzioni possono essere inviate (chiamate) da utenti esterni allo smart contract, come ad esempio altri smart contract o altri utenti umani tramite un'interfaccia utente.

Le funzioni di chiamata sono diverse dalle funzioni di transazione, che sono funzioni che modificano lo stato dello smart contract e richiedono che la transazione sia inclusa in un blocco della blockchain. Le funzioni di chiamata, invece, non modificano lo stato dello smart contract e possono essere eseguite in modo asincrono.

Le funzioni di chiamata sono spesso utilizzate per recuperare informazioni dallo smart contract, ad esempio per verificare lo stato di una variabile o per ottenere un valore calcolato dallo smart contract. Tuttavia, possono anche essere utilizzate per attivare determinate azioni all'interno dello smart contract, come ad esempio l'emissione di un evento o l'invio di una transazione a un altro smart contract.

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926


c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

Come quindi appare evidente, gli Smart Contract, processando le Informazioni Off-Chain e quelle On-Chain attivate eventualmente da altri smart contract, possono descrivere in maniera dettagliata la filiera degli eventi caratterizzanti la gestione del magazzino, partendo sin dalla fase iniziale della formazione del formaggio.



Ogni fase di passaggio descritta nel processo sopra raffigurato, viene indicata come “Blend”.

Ciascuna fase è etichettata con le seguenti note alternative:

- Accepted
- Rejected
- Proposed
- Close with Note

In buona sostanza il processo prevede, per ogni Blend proposto, una possibile accettazione, rifiuto o chiusura con

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

note dello stesso.

Ciascun Blend contiene le seguenti informazioni minime:


- Numero identificativo (rid)
- Indirizzo del Mittente,
- Un indirizzo di firma coincidente con la chiave pubblica Blockchain della parte che approva il Blend
- Un minimo di due “ancestors” ovvero di due soggetti che hanno partecipato alla precedente fase del Blend
- Data e ora in cui è stato creato il Blend
- Un registro della transazione (Payload)
- Lo status generale che tiene conto dell'intero ciclo di vita del Blend

Lo Smart Contract non è naturalmente accessibile a chiunque in scrittura ma solo in lettura. Eventuali funzioni di chiamata possono infatti provenire solo ed esclusivamente da account verificati. Ogni attore della filiera, così come sopra descritto, ha una sua identità registrata nello Smart Contract denominato IdentityRegistry.sol. Questo Smart Contract ha la importante funzione di creare un registro fiduciario gestito da un soggetto fiduciario che ha il compito di controllare l'intero ecosistema.

Questo soggetto fiduciario è terzo rispetto ad ogni singolo attore coinvolto nella filiera di lavorazione e produzione casearia.

Il fiduciario è l'unica autorità nell'intero processo, in grado di poter attribuire una identità tramite la sua chiave crittografica. Il fiduciario attribuisce ai dati l'etichetta di:

- **Provisori** (immessi da attori della filiera ma non ancora verificati dal fiduciario);
- **Verificati** (immessi da attori della filiera e verificati dal fiduciario);
- **Gestiti** (gestiti dal fiduciario per conto degli attori della filiera);
- **Disattivati** (chiavi crittografiche non più accettate in scrittura e funzioni di chiamata).



STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

Gli attori della filiera possono compiere azioni differenti fra loro, attraverso un sistema granulare di “check & balances”, gli attori si controllano fra loro, il fiduciario controlla tutti gli attori, e la soluzione Unblended, nel suo complesso, grazie agli Smart Contracts, consente di processare l'intero flusso, automatizzando e meccanizzando i processi in modo efficace, rapido e trasparente.

Qui di seguito i diversi ruoli:

- a) Solo una terza parte differente dagli attori della filiera casearia, deve poter verificare le identità di tali attori e modificare l'operatività delle chiavi loro attribuite;
- b) Solo i caseifici possono assumere o licenziare trasportatori o pastori;
- c) I pastori non possono aggiungere elementi alle stringhe dello Smart Contract

Il livello di trasparenza e granularità delle informazioni concernenti ogni singolo passaggio del latte e degli altri ingredienti del caso, e della sua successiva trasformazione in forma di formaggio da custodire nel magazzino per la stagionatura, nonché i successivi spostamenti di ciascuna forma di formaggio finita e relativa sostituzione con nuova forma di formaggio, è estremamente elevato e superiore alle tecnologie tradizionali centralizzate.

Ed infatti, attraverso le soluzioni decentralizzate unitamente alle funzioni di chiamata sopra descritte, è possibile non solo avere piena trasparenza delle informazioni ma certezza anche sul chi ha apportato ogni singola modifica, lo storico delle modifiche e la possibilità di risalire indietro nel tempo per verificare ogni singolo passaggio.

Si evidenziano comunque che le criticità segnalate nell'Audit (relative alla creazione e associazione di UserID e attribuzione chiavi), allo stato appaiono criticità di basso livello e sono comunque criticità presenti nella gestione del magazzino in maniera tradizionale o digitale centralizzata senza l'ausilio di smart contract.

Secondo motivo: La certezza di data e ora di ogni singolo passaggio e il ruolo dello Smart Contract e della firma elettronica avanzata.

Un motivo di particolare importanza idoneo a dare una elevata garanzia di affidabilità della soluzione proposta da Unblended, da un punto di vista strettamente legale e informatico, parrebbe essere riconducibile alla data e ora in cui si firma (con la chiave crittografica) lo smart contract e si effettuano le varie funzioni di chiamata (e/o altre funzioni del caso).

Partiamo innanzitutto dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (il “Regolamento n. 910/2014” o “Regolamento”, noto anche come Regolamento eIDAS - electronic IDentification, Authentication and trust Services”), che peraltro è attualmente in fase di revisione con una nuova bozza in avanzata fase di approvazione.

La Firma Elettronica Avanzata, ai sensi dell'art. 26 e dell'art. 3, punto 11 del Regolamento, è una firma elettronica

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



che deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) è connessa unicamente al firmatario;
- b) è idonea a identificare il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Alla luce di quanto sopra si può ben dire che le soluzioni di firma utilizzate da Unblended nel suo progetto sopra descritto, appaiono soddisfare i requisiti previsti dal regolamento per poter considerare la firma apposta da un dato utente della filiera in ogni occasione di passaggio o Blend, come una Firma Elettronica Avanzata, idonea a ricondurre l'azione informatica ad un dato soggetto e quindi ad essere verificate (e quindi valida prova) in un eventuale giudizio di contestazione in Tribunale.

A livello nazionale italiano, è molto importante citare il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 20, comma 1bis del CAD stabilisce quanto segue:

“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.

Premesso che l'AgID avrebbe dovuto pubblicare le predette Linee Guida entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge che ha introdotto il citato articolo, e che ad oggi non si ha notizia di tali linee guida, appare comunque evidente che il “contenitore normativo” se così possiamo definirlo, creato con la legge di modifica del CAD, offre all'interprete la possibilità di sostenere ragionevolmente che gli Smart Contracts non solo sono documenti informatici a tutti gli effetti ma possono anche essere sottoscritti e la loro sottoscrizione, tramite le soluzioni crittografiche offerte tramite blockchain, può essere agevolmente comprovabile in un eventuale giudizio di contestazione sulla paternità della firma tramite la riconducibilità della cosiddetta “marca temporale”.

Una marca temporale (timestamp) è una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare l'effettivo avvenimento di un certo evento. La data è di solito presentata in un formato compatibile, in modo che sia facile da comparare con un'altra per stabilirne l'ordine temporale. La pratica dell'applicazione di tale marca temporale è detto timestamping.

Per quanto riguarda il Time Stamping, la tecnologia blockchain fornisce diverse implementazioni in grado di attribuire ora e data certa ad un qualsiasi documento, ognuno con proprie caratteristiche.

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

Orbene: il Time Stamping basato su tecnologia Blockchain (come ad esempio nel caso di Polygon), opera all'interno di un sistema permissionless di tipo trustless. Si opera quindi in un paradigma totalmente diverso rispetto all'impianto tradizionale basato su servizi fiduciari e, quindi, per definizione secondo un sistema permissioned di tipo trusted.

Tutte le best practice richieste dalla normativa per i servizi fiduciari qualificati, riferite alla sicurezza per evitare manomissioni e perdite di dati, è ampiamente rispettata una volta che i dati sono all'interno della catena di blocchi.

Di queste caratteristiche usufruisce qualsiasi servizio collegato alla blockchain, in particolare, per quanto ci interessa, il servizio di time stamping. Una volta raggiunta la "soglia critica di validazione" tramite la validazione del blocco rilevante (i precedenti blocchi della blockchain, identificati da algoritmi crittografici, potrebbero essere considerati ancora soggetti a possibili cambiamenti, ma appena si supera tale soglia, la probabilità di modifiche ulteriori, diventa probabilisticamente poco fattibile in termini di calcolo), la prova di esistenza di un determinato documento entro quella determinata data e ora diventa sostanzialmente **immodificabile** come la stessa catena in cui è inserito.

Il time stamping rimane **custodito all'interno della transazione** senza più la necessità dell'intermediazione di alcun soggetto terzo per la verifica, e tutto questo senza limiti temporali.

Il funzionamento di questo protocollo, da alcuni punti di vista, ha una forte similitudine con l'effetto prenotativo dell'efficacia in ambito di trascrizioni immobiliari ex art. 2643 c.c. e ss.

E' tuttavia evidente che l'intero sistema di tracciamento automatizzato dei Blend (in ambito di prodotti DOP e IGP) deve partire sempre dal presupposto che sia necessaria la presenza, a monte di uno o più **operatori qualificati come produttori ai sensi della normativa sulla tutela della denominazione d'origine e aderenti ai consorzi**.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti, si rinvia all'Allegato 1 contenente il modulo di quesito al Ministero delle Politiche Agricole.

Avv. Massimo Simbula

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

ADDENDUM 1 al parere

15/02/2023

Il Registro dei pegni mobiliari non possessori - Integrazione

In data 23 gennaio 2023, successivamente alla redazione del parere relativo al progetto Unblended, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che stabilisce le specifiche tecniche relative all'iscrizione al Registro dei pegni mobiliari non possessori e più in particolare le specifiche per la redazione delle domande e dei titoli correlati, per la trasmissione al conservatore, per la registrazione dei titoli, per il versamento dei tributi e dei diritti dovuti oltre che della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno.

La pubblicazione del provvedimento rende così definitivamente operativo quanto previsto dal decreto n. 114 del 25 maggio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della giustizia, che ha istituito il Registro dei pegni mobiliari non possessori. Quel decreto era pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2021 dopo una lunga attesa ed era poi entrato in vigore il 25 agosto successivo.

E' tuttavia bene precisare che il settore alimentare faceva e fa comunque in parte eccezione, perché da tempo è in vigore una normativa speciale che consente la costituzione della garanzia pignorizia su alcuni prodotti alimentari senza privare l'imprenditore della loro disponibilità materiale e in deroga alla normativa. Per esempio i prosciutti a denominazione di origine tutelata costituiti in pegno possono rimanere presso il produttore, purché soggetti a marchiatura e previa iscrizione del pegno in appositi registri e dal 2001 l'ambito di applicazione della normativa sui prosciutti è stato esteso anche ai prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, questa normativa speciale prevede l'applicazione di limiti stringenti, come il fatto che possono costituire il pegno solo operatori qualificati come produttori ai sensi della normativa sulla tutela della denominazione d'origine e aderenti ai consorzi. Invece il decreto del 2016 ha introdotto in via generalizzata il pegno mobiliare non possessorio, superando anche i limiti della normativa speciale sui prodotti di origine tutelata, con ciò agevolando la concessione, in qualsiasi forma, di finanziamenti alle imprese. Alla pubblicazione del decreto nel 2016, il mercato aveva quindi accolto con grande favore la novità, perché significava in sostanza il via libera a cartolarizzazioni e covered bond su qualunque asset un'azienda possa detenere a magazzino e che abbia un qualche prezzo di mercato di riferimento.

Il decreto attuativo del 2021 istituiva il Registro dei pegni non possessori, ma l'art. 12 del decreto interministeriale precisava che *"il sistema informatico di cui al presente regolamento è realizzato dall'Agenzia delle Entrate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Entro trenta giorni dalla data di cui al periodo precedente sono adottate le previste specifiche tecniche"*. Queste ultime poi andavano appunto definite a loro volta nell'ambito di ulteriori provvedimenti attuativi. I tempi quindi si sono allungati ulteriormente. Questo iter si è concluso definitivamente con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato (anche se in ritardo) il 23 gennaio 2023.

Si precisa, ove fosse necessario, che l'atto costitutivo del pegno non possessorio può essere formalizzato solo ed esclusivamente tramite: a) Atto pubblico; b) Scrittura privata autenticata; c) Scrittura privata accertata

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454



SIMBULA
STUDIO LEGALE

giudizialmente; d) Contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82 del 2005; e) Provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Si tratta comunque questo di un passaggio che potrà essere internalizzato nella piattaforma Unblended attraverso l'opportuna funzione di caricamento del documento digitale firmato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82 del 2005, con firma CADES o PADES.

In tal modo l'intero processo, sin dalla contrattualizzazione del pegno, potrà essere validamente completato tramite la piattaforma Unblended e con le soluzioni di firma digitale qualificata offerte da servizi terzi.

Sul punto si precisa che tali soluzioni potranno subire importanti evoluzioni alla luce della proposta di modifica del Regolamento eIDAS, attualmente in avanzata fase di discussione nell'ambito del trilogio istituzionale dell'UE (Consiglio – Commissione – Parlamento) che porterà verosimilmente nel giro di poco tempo alla nascita del nuovo eIDAS (o eIDAS 2) che certamente rivoluzionerà le soluzioni di firma digitale qualificata rendendo ancora più semplice sottoscrivere validamente contratti come il pegno non possessorio o rotativo.

Cagliari, 15/02/2023

STUDIO LEGALE SIMBULA

MILANO: Via dei Piatti, 11 – 20123

CAGLIARI: Viale la Plaia, 15 – 09133

Tel. +39.070.4654937 / Fax +39.070.460.4153

info@studiolegalesimbula.com / www.studiolegalesimbula.com / pec: msimbula@pec.it / Partita IVA: 03316790926

c.f.: SMBMSM73D08B354Y / N. iscrizione Ordine Avvocati Cagliari: 2835 / Assicurazione per Responsabilità professionale:

Assicurazioni AXA – XL Insurance – n. polizza BL05000454